



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE. INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

Città di Albano Laziale

Prot. N. 292687 /GR/04/10

Prot. Entrata del 03/06/2015
nr. 0025613

Roma, 28/05/2015

(c_a132)Classifica: X.I

Agli Enti e Associazioni lista allegata



Oggetto: Decisione di Esecuzione UE 2015/789 del 18 maggio 2015. Nuovi obblighi in materia fitosanitaria per gli operatori che svolgono a titolo professionale coltivazione, impianto, riproduzione e selezione varietale, manutenzione, importazione, spostamento e vendita di piante sensibili all'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 125/36 del 21 maggio 2015, è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione del 18 maggio 2015 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.), che stabilisce nuovi obblighi per la coltivazione e movimentazione delle piante sensibili all'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*, elencate nell'allegato I.

Al fine di dare massima rilevanza alle disposizioni imposte dalla normativa comunitaria, per impedire l'introduzione di *Xylella fastidiosa* nel nostro territorio, si chiede agli Enti e alle Associazioni in indirizzo di informare le ditte interessate riguardo le nuove misure relative agli spostamenti di vegetali sensibili al batterio di seguito descritte e reperibili sul sito web del Servizio Fitosanitario Regionale consultabile dal seguente link: <http://www.agricoltura.regione.lazio.it/sfr>.

In particolare è necessario allertare le seguenti categorie di impresa:

- 01.1 Coltivazione di colture agricole non permanenti
- 01.3 Riproduzione delle piante
- 01.30 Riproduzione delle piante
- 46.22 Commercio all'ingrosso di fiori e piante
- 47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- 47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
- 81.30 Cura e manutenzione del paesaggio

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della succitata decisione è vietato lo spostamento all'interno dell'Unione, all'interno o all'esterno delle zone delimitate, delle piante di cui all'allegato I che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata, in cui i Servizi Fitosanitari Regionali hanno rilevato la presenza dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* (attualmente l'unica zona delimitata in Europa coincide con la provincia di Lecce).

Gli spostamenti delle piante sensibili che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in tale zona delimitata, possono essere effettuati solo da operatori professionali autorizzati e sorvegliati dal Servizio fitosanitario Regionale competente per la zona delimitata. Il suddetto materiale dovrà essere accompagnato da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE.

Ai sensi dell'articolo 10, della succitata decisione, gli operatori che svolgono a titolo professionale coltivazione, impianto riproduzione e selezione varietale, manutenzione, importazione, spostamento vendita di specie vegetali di cui all'allegato I, sensibili all'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*, che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata, o che sono state spostate attraverso una zona di questo tipo, devono:

- tenere un registro delle partite ricevute e dei rispettivi fornitori;
- conservare i documenti e i registri per tre anni dalla data in cui il rispettivo lotto è stato da essi ricevuto;
- informare immediatamente il Servizio Fitosanitario del Lazio di ciascun lotto ricevuto. Tali informazioni includono l'origine, lo speditore, il destinatario, il luogo di destinazione, il numero di



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE. INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

serie, di settimana o di partita del passaporto delle piante, l'identità e la quantità del lotto in questione.

Il mancato rispetto delle predette disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 54, comma 23, del D.Lgs 214/05 o, nei casi di legge, la denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 500 del codice penale.

Per maggiori informazioni e chiarimenti rivolgersi: mail: servizio.fitosanitario@regione.lazio.it - fax 0651688195.

NE/R

Il Dirigente dell'Area
(Dott.ssa Alessandra Bianchi)

Alessandra Bianchi

Il Direttore
(Dott. Roberto Ottaviani)

Roberto Ottaviani